

# Studio Zanovello & Partners

Ordine dei dottori  
commercialisti e  
degli esperti  
contabili di Padova 

CONSULENTI D'IMPRESA

Prof.Dott. Zanovello Franco  
Dott. Franco Manuela  
Dott. Zanovello Chiara  
Dott. Zanovello Giulia  
Dott. Visentin Ruggero

Dottore commercialista e Revisore contabile  
Dottore commercialista e Revisore contabile

AI SIGG. CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare clienti n. 15/2016

## **Oggetto: COMUNICAZIONE BLACK LIST PER IL 2015. SCADENZA AL 20 SETTEMBRE 2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 20 settembre 2016 scade il termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015.**

**Si ricorda che l'adempimento** in parola **è stato prorogato dall'Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 24.03.2016), posto che l'originario** termine per l'effettuazione dell'adempimento, era stato individuato in quello previsto per il c.d. "spesometro" vale a dire 11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.

A pochi giorni dalla scadenza dell'adempimento **si ritiene opportuno riepilogare la disciplina.**

### **Soggetti tenuti alla comunicazione dei costi black list**

**Sono tenuti all'adempimento in esame**, i soggetti titolari di partita IVA che intrattengono rapporti commerciali con soggetti (aventi la qualifica di "operatori economici") **residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.**

### **OPERAZIONI DA COMUNICARE**

Devono **essere comunicate le seguenti operazioni**, se registrate o soggette a registrazione:

**cessioni di beni;**

**acquisti di beni;**

**prestazioni di servizi rese;**

prestazioni di **servizi ricevute,**

le quali vedono come **controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.**

### **Esclusione per le operazioni di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro**

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 21 del DLgs. 175/2014, è stato previsto l'obbligo di comunicare **le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate** nell'anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

#### Esempio

Si ipotizzi il caso di un **operatore Italiano che effettua operazioni commerciali con due operatori residenti in paesi Black List** (azienda Alfa e Azienda Beta)

	Soggetto Alfa	Soggetto Beta	Totale
<b>Cessione beni</b>	3.000,00	.....	3.000,00
<b>Prestazione servizi</b>	6.000,00	.....	6.000,00
<b>Prestazioni servizi ricevute</b>			
<b>Acquisti di beni</b>	.....	5.000	5.000
		2.000	2.000
<b>Totale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>

In tal caso, posto che **la soglia** in argomento **dove essere intesa con riguardo alla sommatoria di tutte le operazioni intercorse con gli operatori black list**, la **comunicazione sarà dovuta poiché detto limite annuale risulta ampiamente superato**. A nulla rileva, a tal fine, che, con riferimento alla singola controparte, **il limite di euro 10.000,00 non sia superato**.

È, quindi, sufficiente che **l'operatore italiano ecceda**, in via cumulativa, **la soglia di 10.000,00 euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come controparti gli operatori economici residenti o localizzati nei "paradisi fiscali"**, comprese quelle di importo di carattere scarsamente significativo.

#### Individuazione dei "paradisi fiscali"

L'obbligo di comunicazione riguarda **le operazioni con controparti aventi sede**, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti nelle "*black list*" di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001.

Ai fini della sussistenza dell'obbligo, è sufficiente che **lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi sopra menzionati**.

L'elenco degli Stati rilevanti ai fini dell'obbligo di comunicazione è il seguente:

ELENCO PAESE / TERRITORI BLACK LIST	
ALDERNY	KIRIBATI - EX ISOLE GILBERT
ANDORRA	LIBANO
ANGUILLA	LIBERIA
ANTIGUA	LIECHTESTEIN
ANTILLE OLANDESI	MACAO
ARUBA	MALDIVE
BAHAMAS	MALESIA (1)

BARHEIN	MONACO
BARBADOS	MONTserrat
BARBUDA	NAURU
BELIZE	NIUE
BERMUDA	NUOVA CALEDONIA
BRUNEI	OMAN
COSTARICA	PANAMA
DOMINICA	POLINESIA FRANCESE
ECUADOR	SAINT KITTS E NEVIS
EMIRATI ARABI UNITI	SALOMONE
FILIPPINE (1)	SAINT LUCIA
GIBILTERRA	SANIT VINCENT E GRANADINE
MAURITIUS	SANT'ELENA
GRENADA	SARK (ISOLE DEL CANALE)
GUATEMALA	SEYCHELLS
GUEMSEY - ISOLE DEL CANALE	SINGAPORE (1)
HERM - ISOLE DEL CANALE	SVIZZERA
HONG KONG (1)	TAIWAN
ISOLA DI MAN	TONGA
ISOLE CAYMAN	TUVALU (EX ISOLE ELLICE)
ISOLE COOK	URUGUAY
ISOLE MARSHALL	VANUATU
ISOLE TURKS E CAICOS	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
ISOLE VERGINI STATUNITENSI	
JERSEY - ISOLE DEL CANALE	
GIBUTI (EX AFAR E ISSAS)	

PAESI RECENTEMENTE ESCLUSI DALLA BLACK LIST	
<b>ANGOLA</b>	Non sono più considerati "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detti Stati non richiede la comunicazione in esame, in quanto esclusi dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015.
<b>GIAMAICA</b>	
<b>KENIA</b>	
<b>PORTORICO</b>	
<b>LUSSEMBURGO</b>	Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015.
<b>SAN MARINO</b>	Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere

<sup>1</sup> Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99

dalle operazioni effettuate  
dall'11.3.2014.

### **Regime sanzionatorio**

**L'omissione della comunicazione black list**, oppure **l'esposizione nella stessa di dati incompleti o non veritieri**, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** che **va da € 500 a € 4.000.**

Sul punto, si segnala che è riconosciuto al contribuente il rimedio del **ravvedimento operoso.**

Cordiali saluti.

Padova, 14 settembre 2016

**Studio Zanovello & Partners**

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA.